



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Raffaella Calò

nella causa iscritta al n. 118/2013 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

il Sig. **GIORGIO CALO' DI VIVIO**, nato il 10/01/1958, residente in Livorno, via del Tempio 8, elettivamente domiciliato in Livorno, via del Tempio 8, presso lo studio dell'avv. **GIORGIO CALO' DI VIVIO**, rappresentato e difeso dall'avv. **GIORGIO CALO' DI VIVIO**, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

elettivamente domiciliati in Livorno, via del Tempio 8, presso lo studio dell'avv. **GIORGIO CALO' DI VIVIO**, rappresentati e difesi dall'avv. **GIORGIO CALO' DI VIVIO**, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrenti

E

AZIENDA USL 6 Livorno

in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliato in Livorno, p.zza Attias 13, presso lo studio dell'avv. **GIORGIO CALO' DI VIVIO** che li rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione;

resistente

all'udienza del 16 luglio 2015, all'esito della camera di consiglio, alle ore 18,45, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. I ricorrenti, tutti dirigenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e in regime di esclusività con la Azienda USL Convenuta, con anzianità di servizio superiore ad anni 15, hanno adito questo Tribunale al fine di sentire accertato il proprio diritto ad ottenere, anche nel triennio 2011-2013 l'indennità di esclusività ad essi spettante al maturare dei presupposti di legge e di contratto, secondo le date e le misura indicate in ricorso, ovvero le diverse date ritenute di giustizia. I ricorrenti hanno altresì domandato di condannare l'azienda convenuta ad "adottare tutto quanto necessario a rideterminare l'indennità di esclusività spettante ai ricorrenti ivi compreso, ove non intervenuto, il giudizio del Collegio Tecnico" e, per l'effetto, condannare la parte convenuta a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di esclusiva anzidetta, nella misura indicata in ricorso, con conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva di essi ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2. L'Azienda USL 6, costituitasi in giudizio, ha eccepito anzitutto la infondatezza della domanda attorea per carenza di uno dei due elementi del diritto azionato, e segnatamente dell'esito positivo della verifica eseguita dal c.d. Collegio tecnico. Parte resistente ha inoltre eccepito la genericità della domanda di cui al punto 3 del ricorso introduttivo, evidenziando che con tale domanda parte attrice ha domandato al Tribunale di sostituirsi al collegio tecnico nell'esercizio di una valutazione espressione di discrezionalità tecnica, propria della P.A. Nel merito, parte resistente ha altresì eccepito la infondatezza della domanda attorea, evidenziando che la sussistenza dei presupposti della indennità in parola non integra un evento straordinario della dinamica retributiva e, pertanto, la domanda dei ricorrenti sarebbe infondata in ragione del contrasto con la previsione di cui all'art. 9 comma 1 e 21 del D.L. 78/2010, relative al c.d. blocco stipendiale per il triennio 2011-2013.
3. In sede di note conclusive i ricorrenti hanno dato atto che, essendo venuto meno il c.d. blocco stipendiale dal 1° gennaio 2015 ed avendo nelle more del giudizio la ASL convenuta provveduto alla corresponsione degli arretrati relativi all'anno 2013, l'interesse alla causa di essi ricorrenti è "circoscritto alle differenze stipendiali, inerenti alla indennità di esclusiva, relative agli arretrati maturati negli anni 2011, 2012 e 2014, così come specificato al paragrafo C della



note conclusive (v. note conclusive depositate il 7.05.2015, in particolare pag. 5).

I ricorrenti hanno altresì prodotto unitamente alle note conclusive la delibera n. 70 del 29 gennaio 2015, dove si legge che “in esito alle verifiche e certificazioni sopra richiamate sussistono le condizioni per il riconoscimento dei benefici legati alla indennità di esclusività a decorrere dalla data attestata attraverso la procedura di verifica, come sopra indicata”.

4. A fronte di tale delimitazione della domanda e di tale produzione documentale parte resistente ha eccepito la novità costituita dalla delibera anzidetta e la irrilevanza di detta delibera ai fini di causa, attinendo detta delibera a un fatto costitutivo nuovo e segnatamente la assunzione da parte dei ricorrenti, successivamente al superamento dei 15 anni di esperienza professionale, di incarichi e funzioni non specificamente dedotti dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio.
5. La causa è stata discussa all'odierna udienza come da verbale di udienza in atti.
6. Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che l'azienda convenuta ha provveduto al pagamento, con la busta paga di giugno 2015, della indennità di esclusività richiesta in ricorso per l'anno 2014 ed ha conseguentemente domandato dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla indennità maturata in tale anno e l'accoglimento della domanda con riferimento agli anni 2011 e 2012.
7. Parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda attorea, richiamandosi agli scritti difensivi ed allegando che gli emolumenti sono stati corrisposti per conferimento di incarichi aggiuntivi sopravvenuti rispetto al deposito del ricorso.
8. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia con riferimento all'anno 2014 atteso che l'indennità di esclusività con riferimento a tale anno non era oggetto di domanda con il ricorso introduttivo (v. punto 2 delle conclusioni del ricorso: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere, anche nel triennio 2011, 2012 e 2013, le differenze stipendiali loro spettanti a titolo di indennità di esclusività”). Ne deriva che quella formulata in sede di note conclusive relativa alla indennità



per il 2014 e ribadita all'odierna udienza (sia pure ai soli fini della richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere) deve intendersi come domanda nuova e pertanto inammissibile, dovendo soltanto rilevarsi, per completezza motivazionale, che sulla stessa risulta in ogni caso effettivamente cessata la materia del contendere essendo incontroverso tra le parti che nel giugno 2015 la parte convenuta ha provveduto al pagamento della indennità con riferimento al 2014.

9. Quanto alla domanda relativa alle differenze stipendiali spettanti a titolo di indennità di esclusività per il 2013, deve dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente dato atto in sede di note conclusive depositate il 7 maggio 2015 dell'avvenuto pagamento delle somme dovute per il 2013 e dunque della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale, avendo i ricorrenti ottenuto il bene della vita cui aspiravano con la domanda giudiziale (v. conclusioni rassegnate alla pag. 5 delle note depositate; sulla cessazione della materia del contendere, v. da ultimo Cass. sez. VI, ordinanza n. 5188 del 16.03.2015)
10. Quanto alle ulteriori domande di parte attrice, relative agli anni 2011 e 2012, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per le seguenti ragioni.
11. Nella deliberazione del Direttore generale n. 70 del 29 gennaio 2015, tempestivamente prodotta da parte ricorrente e ammissibile, attesa la piana rilevanza rispetto alla decisione della lite, parte convenuta dà chiaramente atto della sussistenza del diritto dei ricorrenti a percepire la indennità di esclusiva domandata in ricorso.
12. In detta deliberazione si dà infatti atto che "in esito alle verifiche e certificazioni soprarichiamate, sussistono le condizioni per il riconoscimento dei benefici legati alla indennità di esclusiva, a decorrere dalla data attestata attraverso la procedura di verifica, come sopra indicata (...) in merito alle quote arretrate relative agli anni 2011 e 2012 si provvederà previo esperimento dei passaggi regionali previsti dall'intesa" (v. delibera n. 70/2015 in atti).
13. Atteso il piano riconoscimento, da parte della convenuta, del diritto affermato dai ricorrenti e segnatamente all'indennità di esclusività anche con riferimento a quanto eventualmente maturato nel 2011 e 2012, secondo le decorrenze in-



dicata nella detta delibera, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta, a nulla rilevando che in detta delibera la parte convenuta si sia riservata la determinazione delle modalità di pagamento, assumendo valenza dirimente ai fini della decisione l'avvenuto riconoscimento del diritto dei ricorrenti.

14. Né assume rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda attorea la circostanza che la ASL convenuta abbia affermato la sussistenza del diritto dei ricorrenti alla corresponsione della indennità di esclusività nella misura rivendicata in ricorso in ragione della ritenuta sussistenza di presupposti di fatto diversi e ulteriori rispetto a quanto affermato dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio e segnatamente lo svolgimento, da parte dei ricorrenti, di incarichi aventi maggiori contenuti e competenze e maggior grado di autonomia e responsabilità, accertato a mezzo di specifiche commissioni (v. sul punto pag. 4 della deliberazione n. 70/2015, in atti).
15. Invero, l'avvenuto riconoscimento in corso di causa da parte dell'azienda convenuta della sussistenza del diritto affermato dalla parte attrice, preclude al Tribunale il rigetto della domanda, come invece richiesto dalla parte resistente in sede di conclusioni.
16. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte sopra e avuto riguardo alla domanda attorea così come precisata in sede di note conclusive, nonché avuto riguardo alla delibera n. 70/2015 in atti, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e l'Azienda USL 6 convenuta essere conseguentemente condannata al pagamento in favore dei ricorrenti della indennità di esclusività nella misura spettante al quindicesimo anno di servizio secondo le decorrenze di cui alla tabella recepita dalla deliberazione n. 70/2015.
17. In particolare, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle relative differenze retributive in favore di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con decorrenza dal 1° ottobre 2011 (anziché 1° agosto 2011 come erroneamente indicato nelle note conclusive di parte resistente), di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con decorrenza dal 1° agosto 2011, di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con decorrenza dal 1° novembre 2012, di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con decorrenza dal 1° settembre 2012, di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con decorrenza dal 1° gennaio 2011, di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con decorrenza dal 1° ottobre 2012, di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con decorrenza dal 1° giugno 2012, di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**



- ... con decorrenza dal 1° gennaio 2013 (anziché 15 dicembre 2012 come erroneamente indicato nelle note conclusive di parte resistente), di ... con decorrenza dal 1° maggio 2011.
18. Sulle somme così determinate devono essere calcolati interessi e rivalutazione come per legge, giusto il disposto dell'art. 429 c.p.c. Parte resistente deve inoltre essere condannata alla relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale.
19. In punto di spese, atteso che la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e il parziale accoglimento della domanda attorea sono conseguenza dell'avvenuto riconoscimento in corso di causa, da parte della Azienda USL convenuta, della sussistenza del diritto dei ricorrenti e considerato altresì che alla pag. 16 del ricorso introduttivo del giudizio si legge espressamente che "non è dato sapere se l'Azienda USL n. 6 di Livorno ha proceduto o meno alla valutazione dell'operato dei ricorrenti da parte del Collegio Tecnico, pur essendo oramai da tempo maturati i relativi presupposti ed essendo ragionevole ritenere che tale valutazione avverrà nella pendenza del presente giudizio", ciò determinando quanto meno una incertezza processuale circa il fatto costitutivo del diritto affermato dagli attori a fondamento della domanda, si ritiene, anche in considerazione della complessità della normativa di riferimento, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del cinquanta per cento. Le spese non compensate seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al numero delle parti, al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.

P.Q.M.

- così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ... nei confronti di ... nei confronti della AZIENDA USL n. 6 di LIVORNO, in persona del Direttore Generale p.t., con ricorso depositato il 29 gennaio 2013, nella causa n. 118/2013 R.G.A.C.:
- a) dichiara la inammissibilità della domanda di parte attrice relativa all'anno 2014;



- b) dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda relativa alle differenze stipendiali maturate dai ricorrenti a titolo di indennità di esclusività per il 2013;
- c) accoglie per il resto la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire la indennità di esclusività nella misura spettante al quindicesimo anno di servizio secondo le decorrenze di cui alla tabella recepita dalla deliberazione n. 70/2015 e condanna la Azienda USL 6 di Livorno in persona del Direttore Generale p.t. al pagamento delle relative differenze retributive in favore di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° ottobre 2011, di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° agosto 2011, di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° novembre 2012, di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° settembre 2012, di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° gennaio 2011, di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° ottobre 2012, di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° giugno 2012, di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° gennaio 2013 di **FRANCESCO BIANCHI** con decorrenza dal 1° maggio 2011, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dei ricorrenti;
- d) compensa le spese di lite nella misura del cinquanta per cento e condanna la AZIENDA USL 6 di LIVORNO, in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese non compensate che liquida ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.245,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Livorno, 16 luglio 2015

Il Giudice

Raffaella Calò

